



CITTA' DI NOVI LIGURE

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA SALA
COMUNALE DI VIA MUNICIPIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 in data 15/9/1994
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 5/6/1995

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale di Novi Ligure ha provveduto all'allestimento, presso i locali di Via Municipio 9, di una Sala Comunale da utilizzare per manifestazioni di carattere culturale, artistico e politico organizzate dall'Amministrazione stessa, da Associazioni, da Partiti o da privati cittadini.

Le iniziative patrocinate dall'Amministrazione Comunale avranno la priorità e in tali occasioni l'utilizzo dei locali sarà gratuito.

La concessione della Sala per quanto riguarda le manifestazioni organizzate da Associazioni, Partiti e privati cittadini sarà subordinata alle modalità di cui agli articoli seguenti e comunque gli organizzatori che non avranno rispettato il presente Regolamento non potranno più ottenere l'utilizzo dei locali.

ART. 2 - MODALITA' PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO

L'utilizzo della sala deve essere richiesto tramite domanda da redigere sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale, indirizzata al Sindaco del Comune di Novi Ligure e nella quale devono essere chiaramente indicati:

- il nominativo di chi si assume la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa o manifestazione;
- gli scopi e le finalità della stessa;
- il periodo di utilizzo dei locali (tale periodo non potrà comunque superare i 10 gg.);
- la dichiarazione con cui il richiedente manleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità rispetto all'organizzazione della manifestazione, a furti o eventuali danni arrecati per qualsiasi ragione alle opere esposte ed alle persone partecipanti, assumendosi pertanto la totale responsabilità della stessa;
- la dichiarazione di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve o condizioni il presente Regolamento.

ART. 3 - PROGRAMMA PERIODICO

L'Assessorato alla Cultura predispone periodicamente un calendario di utilizzo della Sala, tenuto conto dell'ordine di arrivo delle domande (a tal fine farà fede la data di arrivo dell'ufficio Protocollo del Comune), delle priorità relative alle iniziative organizzate direttamente o patrocinate dall'Amministrazione Comunale stessa e che il periodo massimo di

utilizzo dei locali da parte di Associazioni, Partiti o privati cittadini non potrà superare di norma i 10 gg. per ogni semestre.

ART. 4 - RIMBORSO SPESE

A seguito della conferma dell'Assessorato alla Cultura circa l'accoglimento della domanda, l'organizzatore provvederà a corrispondere a titolo di rimborso spese e per l'utilizzo dei locali una quota fissa per il primo giorno di utilizzo e un'ulteriore somma per ogni giorno successivo. Tale tariffa sarà fissata con deliberazione della Giunta Municipale e sarà differenziata nei seguenti due periodi:

- dal 15 aprile al 15 ottobre (periodo estivo)
- dal 16 ottobre al 14 aprile (periodo invernale).

La ricevuta di avvenuto pagamento presso la Tesoreria Comunale deve essere presentata all'Assessorato alla Cultura prima dell'inizio della manifestazione.

ART. 4 bis- DONAZIONE OPERA

Allo scopo di costituire una pinacoteca comunale e in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, per le mostre personali di pittura e di scultura si stabilisce che gli artisti anziché corrispondere le somme previste per l'affitto e la gestione della sala, doneranno alla città di Novi Ligure una loro opera. Tale opera, munita di una scheda biografica dell'artista, entrerà a far parte del patrimonio comunale.

ART. 5 - OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZATORI

L'organizzatore si impegna a richiedere alle competenti autorità nei tempi e nei modi previsti dalla legge gli eventuali permessi ed autorizzazioni necessari per lo svolgimento della manifestazione, esibendo copia degli stessi all'Assessorato alla Cultura prima dell'inizio della stessa.

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE

L'utilizzo della Sala è relativo ai locali ed alle strutture così come vengono consegnati. E' fatto assoluto divieto di approntare modifiche di sorta, così come di concedere a terzi il godimento.

ART. 7 - RISARCIMENTO DANNI

Il responsabile della manifestazione si impegna a risarcire gli eventuali danni provocati alle strutture ed ai locali e a riconsegnare gli stessi nello stato in cui si trovano alla consegna. A tal fine saranno effettuati due sopralluoghi da parte di personale comunale: il primo alla consegna dei locali, il secondo al termine del periodo di utilizzo.

Il Comune provvederà alla pulizia dei locali prima della consegna.

Qualora l'iniziativa si protragga per più giorni, la pulizia dei locali durante tale periodo è a carico di chi organizza la manifestazione.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'amministrazione Comunale garantisce il funzionamento degli impianti elettrico e di riscaldamento, mentre non mette a disposizione personale per l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione, neppure al termine della stessa per le operazioni di sgombero, né per la sorveglianza dei locali durante la manifestazione.

ART. 9 - ASSICURAZIONI

L'eventuale assicurazione delle opere esposte nella Sala è a totale carico di chi organizza la manifestazione.

ART. 10 - DIVIETO DI VENDITA

Eventuali opere esposte non potranno essere commerciate nella Sala ed è comunque fatto assoluto divieto di svolgere qualsiasi attività di vendita all'interno dei locali.

ART. 11 - CONCESSIONE DELLA SALA IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI O REFERENDARIE

Per ogni consultazione elettorale o referendaria si applica l'art. 19 della [Legge 10.12.1993 n. 515](#). A tal fine si stabilisce che le tariffe di cui all'art. 4 sono da applicarsi al 50%.